



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 57/2017

Il Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTO** l'istanza in data 05/10/2017, con la quale la "KDM Sub Service S.n.c.", con sede in Trieste in via Carlo Errera n° 12, ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire – per conto della "Communication Technology S.r.l." – immersioni finalizzate al recupero della strumentazione subacquea di rilievo delle correnti, presso un'area di mare all'interno della bocca di porto di Chioggia;
- VISTA** la nota in data 21/09/2016 della "Communication Technology S.r.l.";
- VISTA** la nota prot. n. 38872 in data 28/09/2016 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Uff. Salvaguardia di Venezia;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 33/2006 in data 20/05/2006 con la quale sono state disciplinate le attività subacquee nel Compartimento Marittimo di Chioggia;
- VISTA** l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 C.N. della Capitaneria di Porto di Chioggia da parte dell'impresa "KDM Sub Service S.n.c.";
- VISTO** gli artt. 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nei giorni 13 e 14 Ottobre 2017, dalle ore 12.00 alle ore 13:30 circa, l'impresa "KDM Sub Service S.n.c." eseguirà nel punto di coordinate **Lat. 45° 13' 42,80" N – Long 012° 16' 38,20" E** (Datum WGS84) immersioni subacquee finalizzate al recupero della strumentazione subacquea di rilievo delle correnti. Suddette attività saranno eseguite con l'ausilio della **M/N SCILA – Matr. 4VE073**.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni per la circolazione

Nei giorni 13 e 14 Ottobre 2017, dalle ore 12.00 alle ore 13:30 circa e comunque fino al termine delle attività, durante le operazioni di immersione nella zona sopra descritta, per un raggio di 100 mt. dal mezzo operante, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio.

L'accesso alla predetta area è vietato a chiunque, con l'eccezione:

- dei mezzi impiegati nelle operazioni;
- dei mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento.

Si fa obbligo a tutte le unità, diverse da quelle suindicate, di procedere alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della ditta esecutrice dell'attività, in particolare per l'osservanza dei segnalamenti di subacquei in immersione.

Articolo 2

Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs. n° 4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n° 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, 10 Ottobre 2017

p. IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI t.a.

IL COMANDANTE IN II^

C.F. (CP) Armando PIACENTINO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)